



Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

NUMERO 2020/00104

DEL 28/02/2020

Collegio Sindacale il 28/02/2020

OGGETTO

Nomina ai sensi dell'art. 7 della L. n. 150 del 2000

Struttura Proponente

Direzione Generale

Documenti integranti il provvedimento:

Descrizione Allegato	Pagg.	Descrizione Allegato	Pagg.
contratto	3	curriculum	3
dichiarazione	4		

Uffici a cui notificare

Affari Generali

Economico Patrimoniale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 28/02/2020

La presente diviene
eseguibile ai sensi
dell'art.44 della L.R.
n.39/2001 e ss.mm.ii

Immediatamente

Dopo 5 gg dalla
pubblicazione all'Albo

Ad avvenuta
approvazione
regionale

Rilevato che:

- l'Azienda intende avviare un processo di generale riprogrammazione e rilancio delle attività e funzioni in materia di comunicazione, al fine di promuovere le iniziative di informazione e interlocuzione con gli *stakeholders* di riferimento e sostenere la conoscenza dei servizi offerti dall'Azienda medesima;
- ai fini della sua compiuta attuazione, detto processo necessita di un significativo e tempestivo potenziamento delle funzioni di supporto e della dotazione di risorse umane a tanto dedicate, non disponendo l'Azienda di alcuna unità di personale impiegata stabilmente o in via preponderante nella gestione delle pertinenti attività;
- in particolare, a seguito della cessazione dal servizio del dipendente già preposto in via esclusiva all'UODS "URP e comunicazione ASP", la responsabilità dell'Unità Operativa è stata temporaneamente affidata, *ad interim*, ad unità di personale già investita della titolarità di altra articolazione amministrativa e conseguentemente impegnata, in maniera precipua, nello svolgimento di incarichi ed attività di altra natura (DDG n.553/2019);
- la Direzione Generale dell'Azienda, ad oggi, non ha provveduto alla nomina del portavoce, quand'anche l'incarico *illo tempore* conferito sia scaduto in epoca risalente (in data 14 gennaio 2019);

Richiamati:

- l'art. 7, commi 1 e 2 della L. 7 giugno 2000, n. 150, a mente della quale:
 1. *L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.*
 2. *Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità.*;
- la Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, n. 337/2017/PAR del 12 aprile 2017 che, anche con ampi richiami a precedenti pronunciamenti, ha precisato che:

“La questione prospettata, difatti, attiene alle modalità di attribuzione degli incarichi di portavoce e addetto agli uffici stampa, di cui, rispettivamente, agli artt. 7 e 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, avente a oggetto la “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni alla luce della disciplina vincolistica prevista dall’art. 2, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, avente a oggetto la “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, 3 che vieta, dal 1° gennaio 2018, di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro e dall’art. 6, comma 7, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività

economica”, il quale impone che, a decorrere dal 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nel 2009” (...). “In primo luogo, occorre evidenziare la differenza esistente tra la funzione di “portavoce” di cui all’art. 7 della L. 150/2000, avente “compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico - istituzionale con gli organi di informazione” rispetto all’organo di vertice, e la funzione di addetto agli “Uffici stampa” di cui all’art. 9 della medesima legge, per la quale si impone l’iscrizione all’Albo nazionale dei giornalisti e il possesso dei titoli individuati con apposito regolamento, oltre che l’applicazione dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (rectius, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che ha interamente abrogato e sostituito la precedente disciplina in materia di pubblico impiego) il quale consente che, per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, si possa ricorrere, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, all’attività di esperti di particolare e comprovata specializzazione. Entrambe le figure, secondo il dettato normativo, possono essere esterne alla PA, sebbene per l’incarico di portavoce, sulla base del tenore testuale della norma e del carattere fiduciario della funzione assegnata, si ritiene si possa aderire all’interpretazione secondo la quale (cfr. Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, deliberazione n. SCCLEG/19/2015/PREV) non operano i vincoli di cui al menzionato art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001, vevoli per contro, per la posizione degli addetti agli uffici stampa”. “La figura del portavoce, difatti, con “funzioni di comunicazione all’esterno delle decisioni politico-istituzionali assunte dall’Ente” (Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 24/2016/EL), risulta assimilabile agli incarichi c.d. di “staff”, di cui all’art. 90 T.U.E.L. 5 (“uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge”), anche in coerenza con quanto chiarito dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica del 7 febbraio 2002, con la quale si afferma che “a differenza dell’ufficio stampa e dei suoi compiti istituzionali, la figura del portavoce, presente nelle amministrazioni complesse, sviluppa un’attività di relazioni con gli organi di informazione in stretto collegamento ed alle dipendenze del vertice “pro tempore” delle amministrazioni”. La natura fiduciaria del rapporto contrattuale che si instaura con il portavoce e l’unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo che ne costituisce il contenuto, d’altra parte, non esime la PA datrice di lavoro “da una oggettiva valutazione del curriculum vitae del soggetto preso in considerazione, anche al fine di collocare nell’ambito della “macchina amministrativa” collaboratori in osservanza del fondamentale principio di trasparenza che deve connotare l’attività dell’Amministrazione” (Sez. giur. Toscana, sentenza n. 622/2004). “Difatti, la Sezione, come detto, ritiene di aderire alla giurisprudenza che assimila la figura di portavoce non tanto a forme di collaborazione autonoma o consulenza (così, Sez. contr. Lombardia, deliberazione n. 111/2011/PAR, per la figura di “addetto stampa/portavoce”) quanto, piuttosto, agli incarichi di collaborazione diretta con gli organi di governo degli enti territoriali (Sez. contr. Campania, deliberazione n. 193/2012/PAR) con conseguente inapplicabilità dei vincoli di cui all’art. 6, comma 7, del D. L. 78/2010. Per contro, l’attribuzione dell’incarico di portavoce, di natura temporanea e fiduciaria, nella misura in cui porta alla configurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato con

un soggetto esterno alla PA, dovrà rispettare, analogamente ai rapporti ex art. 90 T.U.E.L. (rispetto ai quali v. Sez. contr. Lombardia, deliberazione n. 292/2015/PAR e Sez. contr. Emilia Romagna, deliberazione n. 186/2014/PAR), i limiti di cui all'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 che impone, per (tutto) il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, il limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009". "Per ciò che concerne il divieto di stipula dei contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, contenuto al comma 4 dell'art. 2, D.Lgs. 81/2015, a far data, "comunque", dal 1° gennaio 2018, occorre precisare detto vincolo deve essere letto alla luce del generale riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile per le pubbliche amministrazioni (per le quali non si applica né potrebbe applicarsi, in virtù dell'art. 97 Cost., la sostanziale novazione del rapporto introdotta per il privato dall'art. 2, c. 1, a mente del quale "A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro"). Pertanto, la mancanza di una disciplina transitoria, l'attuale assenza della normativa di riordino per le pubbliche amministrazioni, unitamente al rinvio al 2018 (ex art. 1, comma 8, decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244) del divieto in esame, consente di escludere che, fino a tale data, sia preclusa l'instaurazione di rapporti di collaborazione caratterizzata da personalità, continuità ed eterorganizzazione dei tempi e del luogo di lavoro, fermo restando l'applicabilità dei principi di cui all'art. 7, c. 6, D.Lgs. 165/2001, ad oggi non ancora modificato.";

- La Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 7 febbraio 2002, avente ad oggetto "Attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" in cui:
 - in relazione alle finalità della L. n. 150/2000, si afferma che le varie articolazioni comunicative nella stessa previste, tra le quali vi è la figura del portavoce, tendono a:
 - 1) garantire un'informazione trasparente ed esauriente sul loro operato;
 - 2) pubblicizzare e consentire l'accesso ai servizi promuovendo nuove relazioni con i cittadini;
 - 3) ottimizzare l'efficienza e l'efficacia dei prodotti-servizi attraverso un adeguato sistema di comunicazione interna;
 - in relazione, invece, alla tipicità propria della figura del portavoce, evidenzia che "A differenza dell'ufficio stampa e dei suoi compiti istituzionali, la figura del portavoce, presente nelle amministrazioni complesse, sviluppa un'attività di relazioni con gli organi di informazione in stretto collegamento ed alle dipendenze del vertice "pro tempore" delle amministrazioni.";
- Il parere della Corte dei Conti Liguria n. 7/2011 secondo il quale "La finalità istituzionale del portavoce è, fondamentalmente, quella di assicurare soltanto la comunicazione politica-istituzionale secondo gli indirizzi stabiliti dal vertice dell'amministrazione pubblica, sia centrale che periferica, politica od amministrativa. Si tratta in sostanza di una figura innovativa che coniuga un'elevata competenza

professionale con un rapporto di fiducia e di appartenenza con il capo dell'amministrazione, di cui deve essere capace di comunicare scelte, orientamenti e strategie";

Evidenziato, in merito alle limitazioni previste in relazione alle collaborazioni coordinate e continuative, che:

- la disciplina propria delle pubbliche amministrazioni trova una propria compiuta definizione all'art. 7, comma 5-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i;
- per le concrete modalità di esplicazione della funzione di portavoce, tale attività non pare riconducibile alle limitazioni di cui al primo periodo del citato comma 5-bis;
- in ogni caso (come già indicato nella surrichiamata e riportata Deliberazione della Corte dei Conti veneta, ove è il rinvio applicativo al 2018), l'art. 22, comma 8, del D.Lgs. n. 75/2017, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017 n. 205, ha disposto che *"Il divieto di cui all'art. 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal presente decreto, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019"*;

Considerato che:

- nell'ambito del necessario ed indifferibile processo di strutturazione delle funzioni in materia di comunicazione istituzionale, nelle more del reperimento delle maggiori risorse occorrenti per la istituzione di un Ufficio stampa aziendale e/o del significativo potenziamento dell'UODS "URP e comunicazione ASP" (e della presupposta modificazione del Piano triennale dei fabbisogni del personale), pure nella separatezza delle funzioni e dei compiti, sussistono le condizioni per procedere da subito quantomeno alla nomina del portavoce;
- la nomina in parola è funzionale agli obiettivi di comunicazione esterna dell'attività istituzionale dell'Azienda *ut supra* declinati, che assumono rilievo quale esplicitazione del fondante principio di trasparenza nonché di orientamento all'utenza e sviluppo della partecipazione esterna e interna;
- come indicato dalla richiamata Deliberazione della Corte dei Conti n. 337/2017/PAR del 12 aprile 2017, il compenso da attribuirsi al portavoce graverà sul budget di cui all'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 e s.m.i.;

Evidenziato che tra le attività che dovranno essere svolte dal portavoce assumono particolare rilevanza le seguenti:

- gestione dei rapporti con le testate degli organi di informazione;
- diffusione, sulla base degli indirizzi della Direzione Strategica, del flusso delle informazioni provenienti dall'interno verso gli organi di informazione;
- predisposizione, con il supporto degli Uffici competenti, dei comunicati dell'Azienda;
- cura dell'organizzazione di conferenze stampa dell'Azienda e/o di interviste;
- cura della rassegna stampa;

- monitoraggio dell'immagine dell'Azienda percepita sui mezzi di comunicazione di massa e sui social network;
- predisposizione di pubblicazioni sullo stato di attuazione dei programmi aziendali;

Rilevato che all'interno dell'Azienda non sono rinvenibili professionalità specifiche che possano, in via esclusiva e con la continuità richiesta, adempiere alle funzioni e alle attività testé indicate;

Attesa la natura fiduciaria dell'incarico e la conferibilità dello stesso "*intuitu personae*" e, cionondimeno, ritenuto di dover informare la pertinente procedura di nomina a stringenti criteri di natura valutativa, non potendo prescindere, in coerenza con la giurisprudenza sopra richiamata ed in ossequio al menzionato principio di "trasparenza", "*da una oggettiva valutazione del curriculum vitae del soggetto preso in considerazione*";

Visto che, all'esito della richiesta procedura valutativa e di apposito colloquio individuale, il profilo professionale e il *curriculum vitae* del dott. Francesco Cutro sono risultati particolarmente rispondenti e coerenti con la qualificazione richiesta, disponendo il predetto di una variegata esperienza professionale, maturata in plurimi ambiti ed in maniera significativa in quello sanitario;

Considerato, nello specifico, che il dott. Cutro, laureato in Comunicazione Istituzionale e Relazioni Pubbliche, è giornalista professionista, si è diffusamente occupato di comunicazione in ambito socio-sanitario, ha acquisito titoli formativi pertinenti con le funzioni *de quibus* (Master di II livello in Healthcare and Pharmaceutical Administration presso la Luiss Business School, Master di I Livello in Comunicazione Bio-Sanitaria presso l'Università di Pisa, *etc.*) e, più in generale, ha maturato significativa esperienza nel settore della comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni e nell'espletamento delle funzioni di portavoce presso Aziende sanitarie del SSR;

Ritenuto pertanto:

- di conferire al dott. Francesco Cutro l'incarico di Portavoce della Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza;
- di stabilire che la durata dell'incarico, in ragione della sua natura fiduciaria, avrà decorrenza dalla data che sarà indicata nel contratto individuale di lavoro e terminerà con la scadenza dell'incarico del Direttore Generale conferente;
- di stipulare con il dott. Francesco Cutro il contratto di lavoro allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Preso atto della Delibera commissariale n. 442/2018, nella parte in cui ha fissato in euro 1.250,00 mensili, al lordo di ogni onere fiscale e previdenziale a carico del prestatore, il compenso mensile attribuito al portavoce,

DELIBERA

Di affidare al dott. Francesco Cutro l'incarico di portavoce della Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza;

Di stipulare con il citato giornalista il contratto di lavoro allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, con decorrenza dalla data che sarà indicata nello stesso contratto e scadenza concomitante con la cessazione dell'incarico del Direttore Generale conferente;

Di fissare, in conformità con la citata Delibera n. 442/2018, in euro 1.250,00 mensili, al lordo di ogni onere fiscale e previdenziale a carico del prestatore, il compenso mensile da attribuire al citato professionista;

Di precisare che i relativi costi rientrano nel budget di spesa di cui all'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 e s.m.i.;

Di demandare all'U.O.C. Affari Generali tutti gli adempimenti conseguenti alla presente Deliberazione

L'Istruttore

Il Responsabile Unico del Procedimento

Lorenzo Bochicchio

Il Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell'istruttore.

Lorenzo Bochicchio

Il Direttore Sanitario

Il Direttore Generale
Lorenzo Bochicchio

Il Direttore Amministrativo

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.



CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

L'anno _____ il giorno ____ del mese di _____, presso la sede dell'Azienda Sanitaria di Potenza (d'ora innanzi ASP), sita in Potenza alla via Torraca n. 2 – codice fiscale _____;

- il Direttore Generale, Dott. Lorenzo Bochicchio, domiciliato per la carica presso la sede dell'ASP

E

- il giornalista professionista Francesco Cutro, nato a _____ il _____ e residente _____, CF _____

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Direttore Generale ASP n. _____ del _____, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 7 della Legge 7 giugno 2000 n. 150, il giornalista professionista Francesco Cutro (d'ora innanzi "professionista") è stato individuato quale portavoce del Direttore Generale;
- il professionista ha reso la dichiarazione allegata al presente contratto;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente contratto di lavoro autonomo per prestazione d'opera intellettuale è in diretta collaborazione con il Direttore Generale dell'ASP.
2. L'incarico deve essere svolto personalmente, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione e senza obbligo di rispetto di alcun orario di lavoro.

Articolo 2 (Attività)

1. Il professionista, per tutta la durata del contratto, dovrà svolgere i compiti e le funzioni di volta in volta affidatigli dal Direttore Generale, così come previsto all'art. 7 della legge n. 150/2000.
2. In particolare, il professionista dovrà provvedere alla:
 - gestione dei rapporti con le testate degli organi di informazione;
 - diffusione, sulla base degli indirizzi della Direzione Strategica, del flusso delle informazioni provenienti dall'interno verso gli organi di informazione;
 - predisposizione, con il supporto degli Uffici competenti, dei comunicati dell'Azienda;
 - cura dell'organizzazione di conferenze stampa dell'Azienda e/o di interviste;
 - cura della rassegna stampa;



- monitoraggio dell'immagine dell'Azienda percepita sui mezzi di comunicazione di massa e sui social network;
- 3. Il professionista per lo svolgimento delle attività assegnategli si raccorda anche, ove necessario, con il Direttore Amministrativo e con il Direttore Sanitario dell'ASP.
- 4. Le modalità di svolgimento dell'incarico di Portavoce potranno essere ulteriormente definite con specifiche indicazioni del Direttore Generale compatibili con la funzione assegnata al professionista e con le previsioni del presente contratto.
- 5. Il professionista dovrà assicurare un'adeguata presenza presso la sede dell'ASP al fine di garantire lo svolgimento continuativo delle attività assegnate. Lo stesso dovrà essere disponibile a partecipare, ove necessario, a trasferte.

Articolo 3 (Durata)

1. Il contratto decorre dal _____.
2. L'incarico, in considerazione della natura fiduciaria dell'incarico, ha durata fino alla scadenza del mandato del Direttore Generale conferente l'incarico medesimo.
3. In ragione della fiduciarità dell'incarico si conviene formalmente che lo stesso cessa anche anticipatamente rispetto alla data di cui al comma precedente, senza diritto da parte del professionista ad alcun compenso oltre quello maturato, in caso di cessazione anticipata dalle funzioni da parte del Direttore Generale.

Articolo 4 (Risoluzione del rapporto)

1. Il presente contratto potrà essere risolto qualora dovessero venire meno le condizioni fiduciarie che lo caratterizzano. In ogni caso, le parti di comune accordo potranno risolvere il presente contratto con almeno due mesi di anticipo.
2. In nessun caso il contratto può valere a costituire in capo al professionista diritto alla trasformazione del rapporto contrattuale in quello di lavoro dipendente.

Articolo 5 (Trattamento economico)

1. Il trattamento economico onnicomprensivo da corrispondersi all'incaricato è pari a € 1.250,00 mensili, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali a carico del prestatore.
2. Eventuali spese di trasporto, vitto e alloggio, per le missioni saranno a carico dell'Azienda solo dietro presentazione di idonea documentazione e nella misura prevista per i dipendenti dell'ASP con qualifica dirigenziale.



Articolo 6

(Incompatibilità e codice di comportamento)

1. Il professionista - come stabilito dall'art. 7, comma 1 della Legge n. 150/2000 - non può, per tutta la durata dell'incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.
2. Il professionista non può avere altri rapporti di lavoro dipendente, di collaborazione continuativa o di consulenza con altre Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati.
3. Il professionista è tenuto al rispetto del regime delle incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013 per quanto applicabile, nonché al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, consultabile sulla rete intranet dell'ASP.

Articolo 7

(Foro competente)

1. Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Foro di Potenza.

Il Professionista

Il Direttore Generale
